

ti sismici, ai fini dell'erogazione del beneficio del SIA non si applica la condizionalità di cui all'art. 7 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016. Resta ferma la facoltà da parte dei comuni di predisporre con la partecipazione dei componenti il nucleo familiare e su loro richiesta i progetti personalizzati di presa in carico di cui all'art. 6 del medesimo decreto. Tali progetti tengono conto dell'esigenza di mitigare l'impatto degli eventi sismici sulle condizioni di vita, economiche e sociali del nucleo familiare, nonché della necessità di ricostruire il tessuto sociale, economico e territoriale.

2. Con riferimento alla attuazione del SIA, alla luce dei nuovi compiti individuati in capo ai comuni e agli ambiti territoriali dalla legge 15 marzo 2017, n. 33, che prevede tra l'altro l'introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, denominata reddito di inclusione, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale, e tenuto conto degli adeguamenti nell'organizzazione dei servizi necessari in vista dell'introduzione della misura, è data facoltà ai comuni di derogare ai tempi per la predisposizione dei progetti personalizzati di presa in carico di cui all'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, senza pregiudizio sull'erogazione del beneficio economico. Resta ferma, ove applicabile, l'esclusione dal beneficio nel caso di mancata sottoscrizione del progetto o del mancato rispetto da parte dei nuclei familiari beneficiari delle condizionalità ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

3. Alle attività di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2017

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
POLETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, n. 1786

17A05615

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 luglio 2017.

Aggiornamento ISTAT degli importi dei diritti e dei compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che, all'art. 63, comma 2, dispone che per le prestazioni e i servizi in materia di nautica da diporto gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e compensi previsti dalla tabella A, allegato XVI del decreto medesimo;


Visto l'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che prevede l'aggiornamento degli importi della Tabella A, da attuarsi ogni due anni, mediante decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo di riferimento;

Considerato che il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 2005, n. 202, ed è entrato in vigore in data 15 settembre 2005;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, era stata sospesa l'efficacia delle norme statali che autorizzano l'emanazione di atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o giuridiche in relazione al tasso d'inflazione e che attualmente non vi sono state ulteriori disposizioni finalizzate al rinnovo del predetto vincolo;

Considerato che le variazioni percentuali annuali accertate dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati relativamente al periodo 2006-2015 sono pari al: 2% per il 2006, 1,7% per il 2007, 3,2% per il 2008, 0,7% per il 2009, 1,6% per il 2010, 2,7% per il 2011, 3,0% per il 2012, 1,1% per il 2013, 0,2% per il 2014 e -0,1% per il 2015;

Considerato che agli importi della tabella A risultanti dall'aggiornamento sono state applicate le regole generali sugli arrotondamenti come previsto dell'art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97;



Valutata infine la necessità di procedere all'aggiornamento mediante applicazione dell'indice annuale, come disposto dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relativamente al periodo 1° gennaio 2006 – 31 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

1. I diritti e i compensi per le prestazioni e i servizi in materia di nautica da diporto, di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono aumentati del 2% e del 1,7% per il biennio 2006 - 2007, del 3,2% e dello 0,7% per il biennio 2008 - 2009, del 1,6% e del 2,7% per il biennio 2010 - 2011, del 3,0% e del 1,1% per il biennio 2012 - 2013, dello 0,2% e del -0,1% per il biennio 2014 - 2015, secondo la nuova tabella A allegata al presente decreto.

Art. 2.

1. La tabella A dei diritti e compensi per prestazioni e servizi in materia di nautica da diporto, allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituita dalla nuova tabella A allegata al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2017

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
DELRIO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2017

Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare,
reg. n. 1, foglio n. 3243

TABELLA A

DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI
E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO

Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza	351,30 euro
Visite periodiche ed occasionali navi da diporto	87,83 euro
Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni	29,28 euro
Rilascio licenze di navigazione	29,28 euro
Aggiornamento licenze di navigazione	17,58 euro
Rilascio certificato d'uso motore	23,42 euro
Aggiornamento certificato d'uso motore	11,70 euro

Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C	29,28 euro
Esami per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto	117,10 euro
Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi	35,13 euro
Rinnovo licenze	29,28 euro
Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri	23,42 euro
Copia di un documento	11,70 euro
Rilascio di un duplicato	29,28 euro
Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione	23,42 euro

17A05614

**MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI**

DECRETO 21 giugno 2017.

Divieto dell'uso dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione, nell'affinamento e nell'invecchiamento dei vini DOP italiani, ai sensi dell'articolo 23 della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l'Allegato I A, n. 38, e l'appendice 9, concernenti l'impiego dei pezzi di legno di quercia nella vinificazione e nell'affinamento dei vini e le relative prescrizioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Vista la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto in particolare, l'art. 80, recante norme in materia di pratiche enologiche, e l'art. 83, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, a tenore del quale gli Stati membri possono limitare o vietare l'impiego di determinate pratiche enologiche e prevedere norme più restrittive per i vini prodotti sul loro territorio, al fine di rafforzare la preservazione delle caratteristiche essenziali dei vini a denominazione d'origine o a indicazione geografica protetta;

